

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2376-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1975

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Si tratta dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare della Polonia relativamente ai servizi di linea in traffico internazionale.

Lo scopo è quello di evitare che i redditi della Compagnia di navigazione dell'Italia e della Polonia siano assoggettati a tassazione di entrambi gli Stati.

L'accordo stabilisce che la tassazione dell'intero reddito venga effettuata soltanto nel Paese cui appartiene l'impresa di navigazio-

ne, cioè quello in cui ha la sede della sua direzione effettiva la stessa impresa.

L'inclusione dei redditi derivanti dalla navigazione marittima nel presente accordo tutela un prevalente interesse dell'armamento italiano, i cui traffici marittimi con la Polonia hanno registrato negli ultimi tempi un sensibile aumento.

Il relatore è stato autorizzato dalla Commissione a riferire favorevolmente all'Assemblea.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.